

FRANCIA**Il parere del *Conseil d'État* su alcune proposte governative volte a porre rimedio all'incostituzionalità, dichiarata dal *Conseil constitutionnel*, di vari aspetti della disciplina legislativa del trattenimento amministrativo degli stranieri irregolari**

10/02/2026

Il 2 febbraio 2026 sul sito istituzionale del *Conseil d'État* è stato pubblicato un parere approvato dall'*Assemblée générale* nella seduta del 18 dicembre 2025. Il parere ha ad oggetto i possibili contenuti degli emendamenti governativi volti a porre rimedio alla censura, da parte del *Conseil constitutionnel*, di misure relative al trattenimento amministrativo di stranieri irregolari destinatari di misure di allontanamento. Questi emendamenti verrebbero presentati durante l'esame parlamentare di una proposta di legge sul rafforzamento della sicurezza e sulla prevenzione dei rischi di attentato.

Nella [decisione n. 2025-895 DC del 7 agosto 2025](#) (su cui v. questa [segnalazione](#)), il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato contrario a Costituzione l'art. 1 di una *loi votée*, che mirava a estendere i casi in cui la durata massima del trattenimento amministrativo degli stranieri irregolari può essere portata, in via derogatoria, a 180 giorni oppure, in alcuni casi, a 210 giorni. Ora il Governo intende presentare al Parlamento nuove disposizioni che consentano di prolungare il trattenimento di stranieri condannati in sede penale e che rappresentino una grave minaccia per l'ordine pubblico.

Con la successiva [decisione n. 2025-1158 QPC del 12 settembre 2025](#) (su cui v. questa [segnalazione](#)), il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato incostituzionale l'art. L. 743-19 del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri. Questa disposizione stabiliva che se il giudice del *Tribunal judiciaire* avesse posto fine al trattenimento amministrativo di uno straniero, quest'ultimo sarebbe rimasto a disposizione della giustizia nelle ventiquattro ore successive alla notifica del provvedimento al procuratore della Repubblica. Il Governo intende ora depositare un emendamento per individuare un lasso di tempo massimo durante il quale uno straniero, il cui trattenimento amministrativo sia giunto al termine per effetto di una decisione giurisdizionale, deve rimanere a disposizione della giustizia affinché il pubblico ministero possa presentare appello.

Infine, con la [decisione n. 2025-1172 QPC del 16 ottobre 2025](#) (su cui v. questa [segnalazione](#)) i *Sages* della rue de Montpensier hanno dichiarato incostituzionali gli artt. L. 741-1 e L. 741-7 del Codice sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri: poiché non aveva definito i limiti della possibilità di disporre la reiterazione del trattenimento amministrativo di uno straniero in esecuzione di una stessa decisione di allontanamento, il legislatore aveva operato un bilanciamento insoddisfacente delle esigenze costituzionali coinvolte. In questo caso, gli effetti della declaratoria

d'incostituzionalità sono stati differiti, al più tardi, al 1° novembre 2026, e il Governo ha ora intenzione di intervenire presentando un emendamento.

Con riguardo alla prima questione, il *Conseil d'État* ha concluso che il Governo può raggiungere i suoi obiettivi soltanto se l'estensione della durata del trattenimento amministrativo si configura come misura eccezionale. Inoltre, la persona destinataria della misura deve avere già riportato una condanna penale definitiva per fatti di una certa gravità: secondo il *Conseil d'État*, si può tenere conto di quanto già stabilito dal legislatore per le persone destinatarie di una misura di espulsione e prevedere che la pena irrogata debba essere di almeno tre anni.

Relativamente alla seconda questione, il *Conseil d'État* ha ricordato che il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in diverse occasioni su previsioni legislative che imponevano a stranieri irregolari di rimanere a disposizione della giustizia. Il Governo ipotizza un lasso di tempo di dieci ore: se è vero che il *Conseil constitutionnel* non si è mai espresso sul punto, nondimeno si può ipotizzare che una disciplina di questo tenore non risulti incostituzionale. Se invece s'ipotizzasse di estendere a dodici o a sedici ore il lasso di tempo in cui uno straniero irregolare deve rimanere a disposizione della giustizia, una tale scelta si porrebbe in contrasto con l'art. 66 della Costituzione.

Quanto alla terza questione, per il *Conseil d'État* la compatibilità di una certa disciplina con la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo dipende dalle garanzie di cui è circondato il trattenimento, per far sì che vi si possa mettere fine in qualsiasi momento se non sussistono più le condizioni che lo giustificano. Perché ciò avvenga, bisogna limitare i motivi che consentono di reiterare il trattenimento e prevedere un intervento regolare del giudice, in modo da rafforzare le garanzie a mano a mano che la durata complessiva dello stesso si allunga. Si può allora ipotizzare che la durata del trattenimento venga individuata in 90 giorni per la prima e la seconda misura e in 60 giorni per le successive. La durata massima complessiva del trattenimento potrebbe essere fissata a 360 giorni, con non più di cinque misure che potranno essere disposte sulla base della stessa decisione di allontanamento.

Il parere è consultabile a questo [link](#).

Giacomo Delledonne